

TI_GERICHTE 14.2014.161 vom 20. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.161

FR: TI_GERICHTE 14.2014.161 du 20 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2014.161 del 20 novembre 2014

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Irricevibilità di nuove eccezioni in sede di reclamo

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo RE 1 eccepisce di non aver mai ricevuto né la fattura né il richiamo di pagamento che la procedente ha spedito per posta normale e segnala di avere avuto problemi di recapito della posta nel 2013 e nel febbraio del 2014. Il reclamante assevera inoltre di essersi subito lamentato presso la procedente del fatto che avesse portato il suo cane, da lei ritrovato, al proprio rifugio di Gnosca, anziché restituirglielo a casa sua, obbligandolo quindi a recarsi in quel luogo per poterlo riprendere. Egli sostiene di aver sottoscritto il formulario di ritiro del cane invocato quale riconoscimento di debito solo perché altrimenti la procedente non glielo avrebbe consegnato.

E. 4

In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d'ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega unicamente effetti di diritto esecutivo, senza regiodicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

E. 5

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall'escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Nella fattispecie la CO 1 ha prodotto al riguardo il formulario di "cattura, consegna, abbandono, rinuncia" sottoscritto da RE 1 il 13 ottobre 2013, nel quale egli si è impegnato a pagare alla procedente le spese di cattura di fr. 100.–. Questo documento costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per le spese di cattura di fr. 100.– esplicitamente indicate nel formulario, ma non per gli ulteriori importi di

fr. 20.– e di fr. 70.– richiesti per spese di richiamo e per spese di recupero, non menzionate nel riconoscimento di debito, né per gli interessi del 5% maturati dal 25 novembre 2013 al 30 maggio 2014, non avendo l'escutente dimostrato che la sua fattura del 24 ottobre 2013 e/o il richiamo del 28 gennaio 2014 siano effettivamente giunti all'escusso, sicché egli è stato giuridicamente messo in mora (art. 102 cpv. 1 CO) solo al momento della notifica del precetto esecutivo, il 31 maggio 2014 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1071/2012 del 7 maggio 2013, consid. 9.2).

E. 6

Come già ricordato (sopra consid. 1.2), le allegazioni del reclamante sono irricevibili e non devono essere esaminate. Ad ogni modo, le sue censure sarebbero dovute essere d'acchito respinte, non avendo egli reso verosimili (giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF) pressioni tali da invalidare il riconoscimento di debito nel senso degli art. 29 e 30 CO né il fatto che se la fattura o il richiamo gli fossero giunti egli avrebbe pagato il proprio debito – anzi ha manifestato proprio la volontà opposta nel reclamo.

E. 7

Da quanto precede discende il parziale accoglimento del gravame. La tassa del presente giudizio segue il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la precedente non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 190.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati: “1. L'istanza di rigetto dell'opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 100.–, oltre interessi del 5% dal 31 maggio 2014. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 40.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. II. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. 3. Notificazione a: – ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).